

Allegato A

**REGOLAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI
816 E SEGUENTI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N.160**

Approvato con delibera del consiglio comunale del 15 Febbraio 2021 n. 3

AGGIORNAMENTO EFFETTUATO: DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 14/03/2022

AGGIORNAMENTO EFFETTUATO: DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 20/02/2024

REGOLAMENTO
DEL CANONE PATRIMONIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI 816 E SEGUENTI
DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N.160

PARTE 1 -DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE
RELATIVO ALLA OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Capo I Disposizioni generali

ARTICOLO 1 -Oggetto.....

ARTICOLO 2 - Soggetti obbligati al pagamento del canone

ARTICOLO 3 - Esenzioni

ARTICOLO 4 - concessioni ed autorizzazioni

ARTICOLO 5 - occupazioni d'urgenza

ARTICOLO 6 - occupazioni abusive.....

Articolo 7 Richiesta di occupazione

Articolo 8 competenza nell'esame e nel rilascio della concessione.....

Articolo 9 Istruttoria, contenuto e rilascio della concessione.....

Articolo 10 Deposito cauzionale

Articolo 11 Titolarità della concessione

Articolo 12 Rinnovo e disdetta della concessione.....

Articolo 13 Modifica, sospensione, revoca, decadenza ed estinzione della concessione

Articolo 14 Esposizione di merce

Articolo 15 Esecuzione di lavori e di opere

Articolo 16 Occupazioni di spazi sottostanti o sovrastanti il suolo pubblico.....

Articolo 17 Occupazione con tende e tendoni

Articolo 18 occupazioni con passi carrabili

Articolo 19 Obblighi del concessionario.....

ARTICOLO 20 - Anticipato rilascio forzoso dell'occupazione

ARTICOLO 21 - Occupazioni effettuate in difformità a leggi e regolamenti.....

ARTICOLO 22 - Indennità e sanzioni.....

ARTICOLO 23 - Riscossione del canone.....

Capo II Determinazione del canone

- ARTICOLO 24- Modalità di determinazione del canone.....
- ARTICOLO 25- Sistema tariffario di riferimento
- ARTICOLO 26 - Approvazione delle tariffe annuali
- ARTICOLO 27 - Graduazione in base alla zona
- ARTICOLO 28 - Graduazione in base alla dimensione dell'occupazione

Capo III Occupazioni di tipo particolare

- ARTICOLO 29 - Riduzioni e maggiorazioni per le occupazioni.....
- ARTICOLO 30 - Disciplina speciale per la determinazione del Canone
- ARTICOLO 31 - Occupazione con contenitori relativi al servizio di gestione rifiuti.....
- ARTICOLO 32 - Occupazione del sottosuolo con cisterne e serbatoi.....
- ARTICOLO 33 - Apparecchi automatici.....
- ARTICOLO 34 - Occupazioni con impianti pubblicitari

Capo IV CANONE MERCATALE

- ARTICOLO 35 - Canone di concessione delle aree per il mercato.....

PARTE 2- DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE RELATIVO ALLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE E DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Capo I Disposizioni generali

- ARTICOLO 36 - Oggetto.....
- ARTICOLO 37 - Concessione ed autorizzazione amministrativa
- ARTICOLO 38 - Soggetti obbligati al pagamento del canone
- ARTICOLO 39 - Esenzioni e riduzioni.....
- ARTICOLO 40 - Divieti e limitazioni
- ARTICOLO 41 - Anticipata rimozione.....
- ARTICOLO 42 - Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti
- ARTICOLO 43 - Pubblicità abusiva
- ARTICOLO 44 - Richiesta autorizzazione
- ARTICOLO 45 - Deposito cauzionale.....
- ARTICOLO 46 - Accertamento

ARTICOLO 47 - Indennità e sanzioni.....

ARTICOLO 48 - Riscossione.....

Capo II Determinazione del canone

ARTICOLO 49 - Determinazione del canone.....

ARTICOLO 50 - Sistema tariffario di riferimento.....

ARTICOLO 51 - Approvazione delle tariffe annuali.....

ARTICOLO 52 - Graduazione in base alla superficie del mezzo pubblicitario.....

ARTICOLO 53 - graduazione in base al tempo pubblicità temporanea.....

ARTICOLO 54 - Pubblicità luminosa.....

ARTICOLO 55 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni.....

ARTICOLO 56 - Pubblicità varia.....

ARTICOLO 57 - Pubblicità effettuata a mezzo di impianti su spazi ed aree comunali.....

ARTICOLO 58 - Pubblicità sui veicoli.....

PARTE 3- CANONE E SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....

ARTICOLO 59 - Servizio delle pubbliche affissioni.....

ARTICOLO 60 - Canone sulle pubbliche affissioni.....

ARTICOLO 61 - Riduzioni del canone sulle pubbliche affissione.....

ARTICOLO 62 - Esenzioni dal canone sulle pubbliche affissione.....

ARTICOLO 63 - Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti.....

ARTICOLO 64 - Modalità di effettuazione del servizio per le pubbliche affissioni.....

ARTICOLO 65 - Richiesta del servizio di pubbliche affissioni.....

ARTICOLO 66 - Servizio di pubbliche affissioni.....

PARTE 4 - NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 67- Norme transitorie e finali

PARTE 1 -DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE RELATIVO ALLA OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Capo I Disposizioni generali

ARTICOLO 1 -Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce e disciplina l'applicazione del canone patrimoniale di concessione relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, ai sensi dell'articolo 1, comma 819, lett. a), della legge 27 dicembre n.160 (di seguito anche canone di occupazione o canone).
2. Il presente regolamento istituisce e disciplina altresì il canone patrimoniale di concessione le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate ai sensi dell'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge 27 dicembre n.160 (di seguito anche canone mercatale).
3. Le disposizioni del presente regolamento si intendono applicate ad entrambe le tipologie di canone sopra richiamate salvo le specifiche disposizioni previste per il canone mercatale.
4. Per quanto non disciplinato in questa sede si applicano i commi da 816 a 847, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre n.160 e successive modifiche ed integrazioni nonché le altre disposizioni di legge applicabili.
5. Per quanto non disposto si applicano, altresì, le disposizioni in materia di entrate comunali previste dalle norme di legge e dai propri Regolamenti relativi alle entrate del Comune di Pievepelago.
6. Le norme del presente regolamento si intendono automaticamente aggiornate, modificate o abrogate in conformità a quanto disposto da sopravvenute disposizioni normative nazionali o europee.
7. Nelle aree comunali si comprendono le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
8. Il canone di cui al presente articolo è gestito direttamente dal Comune e per la riscossione coattiva si rimanda a quanto previsto dal vigente Regolamento delle entrate comunali

ARTICOLO 2 - Soggetti obbligati al pagamento del canone

1. E' dovuto un canone per la concessione relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.
2. Obbligato al pagamento del canone è il titolare della concessione o, in mancanza, l'occupante di fatto.
3. Qualora la titolarità dell'atto di concessione sia attribuita a più soggetti, questi sono obbligati in solido al pagamento del canone, delle sanzioni e delle penali.
4. I soggetti che occupano abusivamente gli spazi e le aree pubbliche di cui al presente regolamento sono obbligati in solido a pagare la relativa indennità, le sanzioni e le penali stabilite nel presente regolamento.

ARTICOLO 3 - Esenzioni

1. Oltre a quelle previste ai sensi di legge sono altresì esenti le seguenti occupazioni:
 - a) occupazioni con balconi, verande, bow -windows e simili infissi di carattere stabile nonchè per le tende solari poste a copertura dei balconi;
 - b) occupazioni con passi carrabili ed in genere con accessi carrabili e pedonali eccetto passi carrabili e accessi carrabili e pedonali per i quali venga richiesto apposito cartello segnaletico di divieto della sosta indiscriminata sull'area antistante
 - c) occupazioni da chiunque realizzate per finalità specifiche di beneficenza, assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica nell'ambito dell'oggetto della loro attività e delle loro finalità; l'esenzione è comunque condizionata alla sussistenza di un rapporto diretto, oggettivamente verificabile, tra l'occupazione e la finalità specifica, pertanto la stessa non si estende alle occupazioni aventi rilevanza economica e/o commerciale;
 - d) occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonchè le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
 - e) Le occupazioni effettuate per consentire alle persone con disabilità il superamento delle barriere architettoniche, nel rispetto delle valutazioni tecniche espresse dal Settore competente
 - f) occupazioni per commercio ambulante itinerante per soste fino a 60 minuti, a condizione che la vendita sia effettuata solo tramite veicolo, furgone altra struttura mobile senza occupazione di suolo pubblico mediante esposizione di merce, occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale (o, se non previste da tale regolamento, non superiore a 60 minuti) e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, altri beni o persone.
 - g) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - h) occupazioni di aree cimiteriali ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
 - i) occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
 - J) occupazioni di pronto intervento con ponti, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti e coperti, di durata non superiore a sei ore;
 - k) occupazioni momentanee e/o occasionali con fiori, piante ornamentali e panchine all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni e ricorrenze, purchè siano collocati per

delimitare spazi di servizio e facilmente movibili;

l) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;

m) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni addobbi luminarie e simili in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;

n) occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;

o) occupazione del sottosuolo stradale con allacciamenti fognari e con condutture di acqua potabile o di irrigazione di fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;

p) occupazioni in genere obbligatorie per norme di legge e regolamentari, purchè la superficie non ecceda quella consentita normativamente, nonchè le occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità o pubblico interesse;

q) occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es. parcheggi, mercati coperti, impianti pubblicitari, impianti sportivi etc.);

r) occupazioni effettuate da parte di ditte appaltatrici per l'esecuzione di lavori pubblici per conto dell'Amministrazione Comunale;

s) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative a carattere politico purchè l'area occupata non ecceda i 10 mq. Per le occupazioni superiori a tale misura è tassata l'intera superficie risultante dall'autorizzazione/concessione;

t) occupazioni realizzate per l'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni turistiche organizzate dal Comune, anche in collaborazione con altri soggetti o promosse da altri soggetti in collaborazione con il Comune a condizione che dette aree non siano destinate ad attività di vendita; l'organizzazione o la collaborazione dovrà essere prevista con delibera della Giunta Comunale.

u) realizzate per lo svolgimento delle Fiere Promozionali individuate nel piano comunale per il commercio su aree pubbliche da chiunque realizzate solo per la parte non finalizzata ad attività commerciali.

v) Le occupazioni realizzate per iniziative politiche, culturali e sportive patrocinate dal Comune, anche se congiunte con altri Enti ed associazioni

w) per le occupazioni di suolo pubblico (sia permanenti che temporanee) da parte di esercizi pubblici e commerciali, effettuate con tavoli e sedie e per l'esposizione di prodotti e merci oggetto della propria attività è prevista l'esenzione dal pagamento del canone, fino a una superficie di mq 3, (le occupazioni che eccedono i 3 mq verranno computate per la superficie eccedente);

x) Le occupazioni di suolo pubblico, per gli enti del terzo settore (ETS) di cui all'ARTICOLO 79, comma 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 a condizione che gli stessi possiedano anche tutti i requisiti previsti a suo tempo dall'articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 in materia di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS, fatta eccezione per il requisito dell'uso della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS», qualora non più richiesto dalla citata vigente normativa in materia di terzo settore. L'esenzione è estesa agli Enti qualificati di diritto ONLUS ai sensi del predetto articolo 10 del D.Lgs.n.460/97.

y) mercatini organizzati dal Comune con apposito bando non ancora ricompresi nel Piano del Commercio su aree pubbliche. (lettera inserita con delib. Del C.C. n. _3_ del 20/02/2024

2. Per quanto non disciplinato in questa sede si applicano le esenzioni e le riduzioni del canone disposte direttamente dall'ARTICOLO 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre n.160.

ARTICOLO 4 - Concessioni ed autorizzazioni

1.E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica autorizzazione o concessione comunale rilasciata dal competente ufficio del Comune su richiesta dell'interessato, anche in caso in cui l'occupazione sia esente da canone, eccettuati i casi di occupazione occasionale o previsti espressamente nel presente regolamento.

2.Le concessioni e le autorizzazioni del diritto di occupazione sono altresì subordinate alle disposizioni contenute nei Regolamenti Comunali di polizia urbana, dei mercati, di igiene e di edilizia nonché alle norme del Codice della Strada e alle altre eventuali disposizioni legislative e regolamentari che riguardino la materia.

3.L' autorizzazione è prevista per le occupazioni temporanee di suolo, soprasuolo e sottosuolo. La concessione è prevista per le occupazioni permanenti di suolo, soprasuolo e sottosuolo, con o senza impianti od opere. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, realizzate a seguito del rilascio di atto di concessione avendo comunque durata non inferiore all' anno. Sono temporanee, invece, le occupazioni concesse con atti di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

4. Non è richiesta l'autorizzazione / concessione per le occupazioni occasionali di durata non superiore a 60 minuti, per le occupazioni determinate della sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, per le occupazioni per commercio ambulante itinerante per soste fino a 60 minuti, nonché per le occupazioni non intralcianti il traffico di durata non superiore a 6 ore qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero per operazioni di trasloco o di mantenimento del verde. Resta comunque l'obbligo a carico dell'occupante di comunicare per scritto l'occupazione all'Ufficio Polizia Municipale, almeno tre giorni prima, e richiedere le eventuali altre autorizzazioni agli uffici comunali.

5. Per i venditori ambulanti partecipanti al mercato senza assegnazione di posto fisso, ai quali non

è possibile rilasciare preventivamente l'apposita autorizzazione, essendo l'occupazione stessa subordinata alla disponibilità di spazi da verificarsi per ogni singolo mercato, detta autorizzazione è validamente sostituita dalla quietanza di versamento del canone.

ARTICOLO 5 - Occupazioni d'urgenza

1.L'occupazione in caso di emergenza che non permetta indugi può essere effettuata anche in assenza della prescritta autorizzazione, la quale dovrà comunque essere rilasciata a sanatoria, fermo restando l'obbligo di comunicazione immediata da parte dell'occupante in modo da permettere al Comune di accertare le condizioni di urgenza e di indicare eventuali prescrizioni.

2. L'occupazione deve comunque rispettare tutti i criteri di sicurezza e, per quanto attiene alla circolazione e viabilità , deve rispettare quanto stabilito dal D. Lgs. nr. 285/1992 e dal regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

ARTICOLO 6 -Occupazioni abusive

1.Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o l'autorizzazione comunale.

2.Sono, altresì, considerate abusive:

a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;

b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.

3. In caso di occupazione abusiva, **il Comune**, previa constatazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, può disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonchè la rimessa a ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi; trascorso il quale, vi provvede il **Comune**, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese. L'ingiunzione di adempiere e l'avviso di inizio dei lavori di ufficio devono essere notificati ai sensi di legge.

4.Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione

ARTICOLO 7 - Richiesta di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico deve farne apposita domanda al Comune.

2. La richiesta di occupazione deve essere presentata all'ufficio competente:

a) per le occupazioni permanenti almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'inizio dell'occupazione,

b) per le occupazioni temporanee: almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista per l'inizio dell'occupazione.

3. La domanda, redatta in carta legale, deve contenere: a)l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente; b)l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura; c)l'oggetto della occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso; d)la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento; e)la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.

4. Il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti e a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

5. Qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività che comporti specifiche autorizzazioni, il richiedente deve dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni medesime. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte in presenza degli interessati, si considerano contemporanee le richieste ricevute al protocollo generate dell'ente nella stessa giornata.

6. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

7. La richiesta di rilascio o di variazione della concessione all'occupazione di suolo pubblico debitamente compilata equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

ARTICOLO 8 –Competenza nell'esame e nel rilascio della concessione

La competenza nell'esame e nel rilascio delle concessioni / autorizzazioni viene stabilita alla stregua dei seguenti criteri:

- a) per le occupazioni riguardanti il commercio e le manifestazioni in genere è competente l'ufficio tributi;
- b) per le occupazioni riguardanti il mercato settimanale annuale e per qualsiasi altra occupazione che avviene all'interno di detto mercato è competente l'Ufficio Commercio
- c) per quelle del settore opere edilizie e lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria riguardante edifici, strade e tutto ciò che non è compreso nella lettera a) e b) è competente l'ufficio tecnico

ARTICOLO 9 – Istruttoria, contenuto e rilascio della concessione

1. L'Ufficio competente ricevuta l'istanza, dà inizio alla procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione la disponibilità dell'area pubblica richiesta e l'idoneità per la tipologia di occupazione richiesta, le esigenze della circolazione, dell'igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica e il decoro ambientale. A tal fine provvederà ad acquisire i pareri degli altri settori comunali interessati che dovranno pervenire al Funzionario Responsabile almeno 15 (quindici)

giorni prima dell'inizio dell'occupazione permanente ovvero almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio dell'occupazione temporanea. Nel caso in cui non vengano trasmessi pareri negativi entro tali termini, gli stessi si intendono positivamente espressi.

2. In base ai risultati della istruttoria, il competente ufficio rilascia o nega la concessione.

3. L'atto di concessione, rilasciato in carta legale, deve riportare, oltre alle generalità del richiedente, la superficie e l'ubicazione dell'area concessa, la durata della concessione, le eventuali condizioni e prescrizioni, l'importo e le modalità di pagamento del canone, l'eventuale somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, anche a titolo cauzionale.

4. L'ufficio competente che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di registro dal quale risulti la data di scadenza di ogni singola occupazione autorizzata.

5. L'Ufficio Tributi provvederà ad applicare e controllare il relativo canone.

6. La concessione viene sempre accordata: a) termine, per la durata massima di anni 29; b) senza pregiudizio dei diritti di terzi; c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi; d) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.

7. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

8. Al termine della concessione - qualora la stessa non venga rinnovata - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

9. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/1992, nr.285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16/12/1992, nr.495 e successive modifiche), e, in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

ARTICOLO 10 - Deposito cauzionale

1. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale in numerario o di una fidejussione bancaria o assicurativa nei seguenti casi: a) se l'occupazione comporta la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie; b) se dall'occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio e al patrimonio comunale; c) ogni qualvolta particolari motivi e circostanze lo giustificano.

2. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta da parte del competente ufficio.

ARTICOLO 11 -Titolare della concessione

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale. Non è consentita la subconcessione.

2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.
3. Chi intende succedere, per qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione, con conseguente pagamento del nuovo canone ed esclusione di ogni restituzione o conguaglio del canone pagato.
4. Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al comma 3 del presente articolo nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per la occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale e questa rimanga inalterata, o di trasferimento del diritto di proprietà di un bene immobiliare, fermo restando l'obbligo della denuncia della variazione della titolarità ai fini del canone
5. Per particolari manifestazioni che si svolgono su aree pubbliche, l'autorizzazione / concessione viene rilasciata all' associazione / soggetto di diritto che gestisce la manifestazione, e che cura, nell'ambito della manifestazione, la ripartizione del suolo ai soggetti aderenti all'iniziativa; al soggetto organizzatore della manifestazione fanno capo tutti gli obblighi conseguenti l'autorizzazione / concessione stessa.
Nel caso che la manifestazione venga organizzata da più soggetti potranno essere rilasciate più autorizzazioni / concessioni ed ognuno sarà responsabile per la parte di propria competenza.

ARTICOLO 12 - Rinnovo e disdetta della concessione

1. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta al settore competente almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione in atto.
2. Anche la disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata nel termine di cui al comma 1. La disdetta volontaria, non dovuta a cause di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga

ARTICOLO 13 - Modifica, sospensione, revoca, decadenza ed estinzione della concessione

1. Il Comune può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, imponendo nuove condizioni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e di pubblica sicurezza, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone, e al conseguente rimborso, in misura proporzionale alla durata della sospensione medesima.
3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblici servizi.

4. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone, senza interessi, esclusa qualsiasi altra indennità ed al rimborso provvede l'Ufficio Tributi.

5. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora: a) non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge e dai regolamenti comunali; b) per mancato pagamento del canone; c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, le opere non vengano realizzate nei termini previsti dalle normative edilizie; d) per violazione delle norme relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene, oggetto dell'occupazione; e) per uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.

6. La decadenza di cui al presente articolo non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quella ancora dovuta, relativa al periodo di effettiva occupazione.

7. Le autorizzazioni/concessioni di occupazione suolo pubblico si estinguono:

a) per decesso del titolare,

b) per rinuncia del titolare,

c) per scadenza dei termini di durata, ove non venga rinnovata

d) per sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario

8. I provvedimenti di decadenza ed estinzione delle autorizzazioni/concessioni rilasciate per il commercio su area pubblica, hanno effetto esclusivamente sulla concessione di occupazione del suolo, non incidendo sull'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale.

ARTICOLO 14 - Esposizione di merce

L'esposizione di merce al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico è soggetta a concessione comunale.

ARTICOLO 15 - Esecuzione di lavori e di opere

Qualora per l'esecuzione di lavori o di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietrifico, terra di scavi e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

ARTICOLO 16 - Occupazioni di spazi sottostanti o sovrastanti il suolo pubblico

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico è necessario ottenere la concessione comunale.

2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

ARTICOLO 17 - Occupazioni con tende e tendoni

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta la concessione comunale.
2. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la rimozione di dette strutture che non siano in buono stato.
3. Le autorizzazioni all'installazione di tende o tendoni vengono rilasciate dall'Ufficio Urbanistica nel rispetto del vigente regolamento edilizio
4. Le concessioni relative vengono rilasciate in conformità allo speciale regolamento che disciplina la materia.
5. Per le occupazioni del soprasuolo pubblico, comprese le tende solari degli esercizi pubblici e commerciali, poste in essere da privati, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla dimensione in metri quadrati della loro proiezione a terra. Quando le tende sono poste a copertura di aree pubbliche già occupate (banchi di vendita, tavolini, ecc) si applica il canone per la sola parte di superficie eventualmente eccedente.

ARTICOLO 18- Occupazioni con passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Per i passi carrabili, accessi carrabili o pedonali a seguito di rilascio di apposito cartello segnaletico, per i quali sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi ed i passi medesimi, la tariffa di riferimento è ridotta al 50 per cento.
3. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
4. Il comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.
5. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa di riferimento è ridotta del 30 per cento.
6. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
7. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

ARTICOLO 19 - Obblighi del concessionario

1. Le concessioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico.

ARTICOLO 20 - Anticipato rilascio forzoso dell'occupazione

1. Nel caso di rilascio forzoso dell'occupazione, ordinata dal Comune o di chi per esso prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di concessione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota di canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

ARTICOLO 21 - Occupazioni effettuate in difformità a leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone comunale è dovuto al verificarsi dell'occupazione, anche se in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione dell'occupazione.

ARTICOLO 22 - Indennità e sanzioni

1. Per l'occupazione abusiva di cui agli articoli precedenti, si applica un'indennità pari al canone dovuto maggiorato del 50 per cento.
2. In caso di occupazione abusiva parziale, l'indennità maggiorata di cui al comma precedente si applica sulla parte abusiva; mentre sulla parte regolarmente concessa si applica il canone calcolato ai sensi degli articoli precedenti.
3. Ai fini dei commi precedenti si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile e temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
4. Per l'omessa o per l'infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 150 per cento del canone e/o dell'indennità dovuta.
5. Nel caso in cui sia stata rilasciata la concessione e non sia stato eseguito il corrispondente versamento si applica la sanzione per l'omesso o parziale versamento pari al 100% del canone .
6. Ai fini di cui al punto precedente la richiesta di rilascio della concessione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

7. Restano in ogni caso ferme le sanzioni ed i procedimenti previsti dalla decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285.

ARTICOLO 23 - Riscossione del canone

1. Salvo espressa e motivata deroga prevista nella Concessione, il pagamento del Canone, anche se comprensivo in via forfetaria di eventuali corrispettivi pattuiti o del rimborso spese, deve essere effettuato prima della data fissata per l'inizio dell'occupazione.
2. In deroga a quanto previsto al comma precedente, per le occupazioni pluriennali il pagamento del canone, di corrispettivi e/o delle spese dovrà essere effettuato:
 - a) per il primo anno, prima della data fissata per l'inizio dell'occupazione;
 - b) per gli anni successivi, entro il 30 aprile di ciascun anno solare;
3. Il canone di cui al precedente comma primo deve essere corrisposto in unica soluzione.
4. E' ammessa, su richiesta dell'interessato, la possibilità del versamento in rate (con scadenza al 30/04, 30/06, 30/09, e 31/12), qualora l'ammontare del canone sia superiore a € 800,00 con applicazione degli interessi legali a partire dalla seconda rata.
5. La prima rata deve comunque essere corrisposta nei termini di cui ai precedenti comma 1 e 2.
6. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata il concessionario deve provvedere al pagamento di tutto il debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta a pena di decadenza della concessione.
7. In caso di mancato, parziale, o tardivo pagamento del canone sono applicati su tutte le somme dovute gli interessi moratori stabiliti e calcolati ai sensi del codice civile.
8. Nella stessa misura e secondo le medesime modalità, sono dovuti gli interessi moratori a decorrere dall'istanza di rimborso.
9. Per quanto sopra non previsto, il versamento del canone va effettuato con le modalità disciplinate dalla legge in materia di riscossione delle entrate comunali.

Capo II Determinazione del canone

ARTICOLO 24- Modalità di determinazione del canone

1. Il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati o metri quadrati lineari, alla classificazione delle strade ed al valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, nonché al sacrificio imposto alla collettività. Pertanto il canone annuale dovuto si ottiene moltiplicando la tariffa di riferimento, per i mq. o metri lineari di occupazione, mentre il canone giornaliero dovuto si ottiene moltiplicando la tariffa di riferimento, per i mq. o metri lineari di occupazione e per i giorni di occupazione.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

4. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.

5. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

6. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.*

7. In funzione del tempo, il canone è commisurato ad ore, giorni, e/o anno. Le occupazioni annuali sono assoggettate al canone ad anno solare (01/01-31/12), indipendentemente dalla data di inizio delle stesse. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone giornaliero nella misura prevista nell'apposita deliberazione di approvazione della tariffa.

8. La misura delle frazioni si intende sempre arrotondata per difetto, se la frazione non è superiore a 0,500 dell'unità di misura (metri quadrati; metri lineari; km lineari; litri). Se la citata soglia è superata si arrotonda per eccesso.

* (comma modificato con delibera del C.C. n. 2 del 14/03/2022)

ARTICOLO 25- Sistema tariffario di riferimento

1. Ai fini della individuazione delle tariffe standard del canone, stabilite per legge, il Comune di Pievepelago, ai sensi dell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge 27 dicembre n.160, appartiene alla V° classe (comuni fino a 10.000 abitanti), in base alla popolazione residente al 1° gennaio 2021, con numero di abitanti pari a 2271, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica (fonte: <http://dati.istat.it/>).

2. E' pari a euro 30,00 a mq all'anno la tariffa standard annua, modificabile, in base alla quale si applica il canone di concessione delle aree e del suolo pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate per le occupazioni che si protraggano per l'intero anno solare.

3. E' pari a euro 0,60 a mq al giorno la tariffa standard giornaliera, modificabile, in base alla quale si applica il canone di concessione delle aree e del suolo pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, per le occupazioni che si protraggano per un periodo inferiore all'anno solare.

4. La tariffa standard oraria è pari a un ventiquattresimo di quella giornaliera.
5. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard annuale è ridotta del 75 per cento.
6. Gli articoli che seguono disciplinano le fattispecie e i criteri di applicazione e di graduazione del canone per tener conto delle soggezioni a carico della collettività o dei luoghi derivanti dall'occupazione del suolo, del valore economico e del vantaggio che il concessionario o l'occupante ricava dall'occupazione.
7. E' approvato il sistema tariffario di riferimento che tiene conto della disciplina contenuta nel presente regolamento.
8. Il predetto sistema tariffario contiene i coefficienti, graduati in ragione della classificazione delle strade e del valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, nonché al sacrificio imposto alla collettività, applicati alla tariffa standard per determinare le tariffe di riferimento, le riduzioni e le maggiorazioni riconosciute in base alla tipologia di occupazione.
9. Il sistema tariffario di riferimento, è strutturato in modo da garantire nel 2021, primo anno di applicazione del canone, un gettito e una pressione fiscale quanto più prossimi a quelli derivanti dall'applicazione nel 2020 del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
10. I commi precedenti si applicano anche nella determinazione della tariffaria del canone relativo alle occupazioni degli spazi e delle aree destinati a mercato.

ARTICOLO 26 - Approvazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe di riferimento sono graduate, in ragione della classificazione delle strade e del valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, nonché al sacrificio imposto alla collettività, attraverso l'applicazione di predeterminati coefficienti di maggiorazione o riduzione alla tariffa standard di cui al comma 826 della legge 160/2019.
2. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività e al beneficio economico ed alla categoria delle strade, di cui al precedente punto 1., e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
3. In sede di approvazione delle tariffe annuali da parte dell'organo competente, le tariffe di riferimento di cui all'allegato 1 del presente regolamento possono essere ridotte o aumentate, anche disgiuntamente, fino ad un massimo del 100 per cento al fine di garantire gli equilibri economico-finanziari del bilancio comunale;
4. In caso di mancata adozione della deliberazione di approvazione delle tariffe, si intende prorogato di anno in anno il tariffario per ultimo approvato.

ARTICOLO 27 - Graduazione in base alla zona

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in numero 2 categorie in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione di cui al comma 1 è stata deliberata dal Consiglio Comunale con atto nr.22 del 28/04/1994;

CATEGORIA PRIMA :

Centro di Pievepelago, comprendente le vie e le piazze di seguito elencate:

Via degli Aceri;

Piazza Dante Alighieri;

Via Asinari;

Piazzale Don Luigi Bernardi;

Via Borghetto;

Via Madide di Canossa;

Via della Chiesa;

Via Cesare Costa;

Viale Adolfo Ferrari;

Via Giardini Nord;

Via A. Giovanetti;

Via Maldella;

Via Poggetti;

Via Ponte Battistella;

Piazza Domenico Ricci;

Via della Rocca;

Via Roma;

Via San Rocco;

Via Tamburù;

Piazza Vittorio Veneto;

Vicolo delle Are;

Via Poggigrilli;

Via Ferrari;

CATEGORIA SECONDA:

tutte le vie e le piazze del restante territorio comunale.

3. La classificazione predetta potrà essere aggiornata all'occorrenza, con deliberazione del Consiglio Comunale e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione.

ARTICOLO 28 - Graduazione in base alla dimensione dell'occupazione

1. Ai fini di contemperare l'importo del canone dovuto tenendo conto delle dimensioni della superficie complessiva occupata sono stabilite delle riduzioni per scaglioni di misura da applicarsi nel calcolo della tariffa unitaria.
2. Con riferimento alle occupazioni misurate in metri quadrati, le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del:
 - a) 50 per cento sino a 100 mq;
 - b) 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1.000 mq;
 - c) 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.
4. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Capo III Occupazioni di tipo particolare

ARTICOLO 29 - Riduzioni e maggiorazioni per le occupazioni

1. Alle tariffe di riferimento previste per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche sono riconosciute le seguenti maggiorazioni o riduzioni per usi particolari nel limite massimo di seguito riportato:

tipologia		%
Occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti il suolo	Riduzione	-70%
Passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburante	Riduzione	-30%
Passi carrabili, accessi carrabili o pedonali a seguito di rilascio di apposito cartello segnaletico, per i quali sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi	Riduzione	-50%
autovetture uso privato su area destinata dal comune	Riduzione	-30%
Riduzione cassonetti servizio rifiuti	Riduzione	-30%

esercizio attività edilizia	Riduzione	-50%
pubblici esercizi, commercianti in sede fissa e sua aree pubbliche compreso produttori agricoli, produttori del proprio ingegno, ed espositori	Riduzione	-25%
installazioni giochi spettacolo viaggiante	Riduzione	-70%
manifestazioni politiche culturali e sportive	Riduzione	-70%
Occupazioni nel centro abitato del capoluogo e delle frazioni nel periodo 1.6-30.9, e durante le festività Natalizie e Pasquali da parte dei titolari di attività commerciali all'interno dei centri abitati	Riduzione	-20%
Durata occupazione non inferiore a 15 giorni consecutivi	Riduzione	30%*
Durata occupazione superiore a 30 gg. anche se non consecutivi	Riduzione	50%^
Mercatini a carattere non ricorrente	Maggiorazione	+50%
fiere e festeggiamenti	Maggiorazione	+50%

2. Le riduzioni indicate al comma precedente sono cumulative e si applicano in successione tra loro.

3. Le suddette riduzioni non si applicano al Canone Mercatale.

*Riduzione aggiunta con deliberazione C.C. n. 2 del 14/03/2022

^Riduzione modificata con deliberazione C.C. n.2 del 14/03/2022

ARTICOLO 30- Disciplina speciale per la determinazione del Canone

1. Le occupazioni di tipo particolare previste negli articoli che seguono rimangono assoggettate alle disposizioni speciali di seguito riportate.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano solo in quanto espressamente richiamate.

3. Salvo che non sia disposto diversamente la tariffa di riferimento è stabilita e dovuta in ragione di anno solare.

ARTICOLO 31- Occupazione con contenitori relativi al servizio di gestione rifiuti

1. Le occupazioni del suolo stradale e relative pertinenze, con contenitori cassoni e cassonetti di qualunque dimensione e forma utilizzati per l'effettuazione del servizio di gestione rifiuti, sono

assoggettate al canone utilizzando la tariffa di riferimento annuale della zona 1, prevista per le occupazioni di suolo permanenti, per metro quadrato di occupazione da applicarsi all'intero territorio comunale indipendentemente della zona in cui risulta collocato il contenitore.

ARTICOLO 32 - Occupazione del sottosuolo con cisterne e serbatoi

1. Qualsiasi tipo ed a qualunque titolo di occupazione del sottosuolo con serbatoi o cisterne fino a 3.000 litri si utilizza la tariffa di riferimento per occupazioni del sottosuolo.
2. Per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa di riferimento di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri.
3. La tariffa di riferimento è graduata in ragione della classificazione delle strade e del valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, nonché al sacrificio imposto alla collettività applicando alla tariffa standard un coefficiente graduato in ragione della zona del territorio .
4. La capacità complessiva da prendere in considerazione ai fini del calcolo del canone, è data dalla somma delle capacità, misurata in litri, di tutti i serbatoi utilizzati.
5. Per superficie occupata è costituita dall'area complessiva occupata dal singolo o dall'insieme dei serbatoi o cisterne.

ARTICOLO 33 - Apparecchi automatici

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto un canone annuale determinato forfetariamente in un metro quadro per ogni singola occupazione, in ragione della suddivisione in zone del territorio comunale, indipendentemente dalla misura del suolo occupato.
2. La tariffa di riferimento è data dalla tariffa standard annuale moltiplicata lo specifico coefficiente.

ARTICOLO 34 - Occupazioni con impianti pubblicitari

1. Sono assoggettati al solo canone patrimoniale per la pubblicità le occupazioni realizzate negli appositi spazi messi a disposizione dal Comune con impianti pubblicitari di qualsiasi genere e dimensione.

Capo IV – CANONE MERCATALE

ARTICOLO 35 - Canone di concessione delle aree per il mercato

1. E' istituito il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile (canone mercatale), destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate ai sensi dei commi 837 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n.160.
2. Le assegnazioni dei posteggi nel mercato settimanale in aree destinate al commercio su aree pubbliche sono coordinate ed effettuate dall'Ufficio Commercio, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

3. Per ciascun posteggio o piazzola occupata il canone è dovuto in ragione della superficie in mq assegnata risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, dalla superficie effettivamente occupata.
4. Le tariffe di riferimento per le occupazioni temporanee si applicano frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie assegnata o occupata per il numero di giorni di mercato.
5. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale si applica la tariffa standard giornaliera graduata come di seguito indicato.
6. La graduazione della tariffa standard giornaliera, per le occupazioni nei mercati, compresi i posteggi occupati dai produttori agricoli e gli spuntisti occupanti un posteggio non assegnato, è effettuata in base alla classificazione delle strade prevista dall'articolo 27 del presente regolamento, all'entità dell'occupazione espressa in mq., ed alla durata. La graduazione in base alla zona del territorio ove è posto il mercato avviene mediante l'applicazione alla tariffa standard giornaliera di specifici coefficienti di correzione.
7. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa standard.
8. Dovrà essere riconosciuta una riduzione della tariffa di riferimento dal 30% al 40%, in sede di prima applicazione del canone mercatale la riduzione riconosciuta è del 30%.
9. In sede di approvazione delle tariffe annuali da parte della Giunta Comunale, le tariffe di cui all'Allegato 1 del presente regolamento possono essere ridotte o aumentate anche disgiuntamente nei limiti stabiliti dalla normativa. Le relative tariffe sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
10. Per i mercati a carattere non ricorrente si utilizza la tariffa di riferimento prevista per le occupazioni temporanee applicando le riduzioni e le maggiorazioni previste dal presente regolamento.
11. Per quanto non disposto nel presente articolo si applicano le altre disposizioni di legge oltre a quelle contenute nel presente regolamento.
12. Per le occupazioni effettuate dagli spuntisti e/o espositori la quietanza del pagamento del canone, da effettuarsi con il versamento secondo le modalità previste dalla legge equivale a provvedimento di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.
13. I titolari dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche devono lasciare libero lo spazio occupato entro un'ora dal termine previsto per la cessazione della loro attività, avendo cura di raccogliere i rifiuti prodotti.
14. E' vietato ai titolari di detti posteggi manomettere in alcun modo il suolo occupato senza autorizzazione del Comune.

PARTE 2- DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE RELATIVO ALLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE E DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Capo I Disposizioni generali

ARTICOLO 36 - Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce e disciplina l'applicazione del canone patrimoniale di concessione relativo a la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti

installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato ai sensi dell'articolo 1, comma 819, lett. b), della legge 27 dicembre n.160 (di seguito anche canone sulla pubblicità o canone).

2. Il presente regolamento istituisce e disciplina altresì il servizio di pubbliche affissioni ed il relativo canone dovuto (di seguito anche canone sulle pubbliche affissioni o canone).

3. Per quanto non disposto si applicano, altresì, le disposizioni in materia di entrate comunali previste da norme di Legge e dai propri Regolamenti relativi alle entrate del Comune di Pievepelago.

4. Per quanto non disciplinato in questa sede si applicano i commi da 816 a 847, dell'ARTICOLO1, della legge 27 dicembre n.160 e successive modifiche ed integrazioni nonché le altre disposizioni di legge in materia di entrate comunali applicabili.

5. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono automaticamente aggiornate, modificate o abrogate in conformità a quanto disposto da sopravvenute disposizioni normative nazionali o europee.

6. Il canone di cui al presente articolo è gestito direttamente dal Comune e per la riscossione coattiva si rimanda a quanto previsto dal vigente Regolamento delle entrate comunali

ARTICOLO 37 - Concessione ed autorizzazione amministrativa

1. La diffusione di messaggi pubblicitari nei termini previsti all'articolo precedente è subordinata al preventivo rilascio dell'apposita autorizzazione comunale da richiedere al competente ufficio.

2. La diffusione dei messaggi pubblicitari è effettuata con impianti installati su spazi ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e/o degli spazi soprastanti il suolo pubblico è altresì subordinata alla preventiva concessione amministrativa, da richiedere al competente ufficio.

ARTICOLO 38 - Soggetti obbligati al pagamento del canone

1. E' dovuto un canone per la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. Obbligato al pagamento del canone è il titolare della autorizzazione e della eventuale concessione o, in mancanza, il soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva.

3. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, è altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

4. Qualora la titolarità dell'atto di autorizzazione è attribuita a più soggetti, questi sono obbligati in solido al pagamento dei canoni, delle sanzioni e delle penali.

5. I soggetti che effettuano la pubblicità abusiva sono obbligati in solido a pagare la relativa indennità, le sanzioni e le penali stabilite nel presente regolamento.

ARTICOLO 39 - Esenzioni e riduzioni

1. Purché la pubblicità non sia effettuata nell'esercizio di attività economica la tariffa del canone è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

2. Sono esenti da canone:

a) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato

b) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

c) Le Agenzie di Onoranze Funebri sono autorizzate ad affiggere direttamente con proprio personale. Gli annunci mortuari, gli avvisi di ringraziamento e gli avvisi che i dolenti vogliono pubblicare devono essere affisse solo ed esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati dal comune con divieto assoluto di affissione su muri, pali, cassonetti, alberi, impianti od altri spazi compresi quelli destinati all'affissione di tipo commerciale.

d) avvisi riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

e) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

f) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;

g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

h) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

i) I messaggi pubblicitari relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

j) le iniziative promosse congiuntamente dal comune e da associazioni di utilità sociale effettuate tramite qualsiasi mezzo pubblicitario, ai sensi dell'ARTICOLO 23 della Legge 383/2000 e dell'art 15 della Legge Regionale Emilia Romagna n. 34/2002

3. Non è soggetta al canone la pubblicità di superfici inferiore a trecento centimetri quadrati.

4. Per quanto non disciplinato in questa sede si applicano le esenzioni e le riduzioni del canone disposte direttamente dall'ARTICOLO1, commi da 816 a 847, dell'ARTICOLO1, della legge 27 dicembre n.160.

ARTICOLO 40 - Divieti e limitazioni

1. Per i divieti e le limitazioni alle forme pubblicitarie valgono le disposizioni previste dal presente regolamento comunale. La pubblicità sonora è comunque vietata nelle piazze e strade del centro storico e degli istituti destinati a casa di riposo.

2. E' vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini o di oggetti.

3. Il volantaggio è ammesso a condizione che la distribuzione del materiale pubblicitario avvenga con consegna diretta alle persone circolanti ovvero a mezzo di cartelli o sopra i veicoli.
4. E' vietata la pubblicità in qualsiasi modo eseguita con veicoli pubblicitari ovvero veicoli cosiddetti a vela.
5. Ai fini del presente articolo, per la nozione di veicolo si rinvia a quanto disposto dal vigente codice della strada e relativo regolamento di attuazione; mentre per veicolo pubblicitario o veicolo a vela si intende quello appositamente dotato di strutture o mezzi pubblicitari destinato alla diffusione di messaggi pubblicitari in modo stanziale o circolante.

ARTICOLO 41 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dal Comune o di chi per esso prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota di canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

ARTICOLO 42 - Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone comunale sulla pubblicità è dovuto per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

ARTICOLO 43 - Pubblicità abusiva

1. E' abusiva qualsiasi forma di pubblicità esposta senza la prescritta autorizzazione preventiva e/o senza la prescritta concessione amministrativa di occupazione del suolo pubblico, ovvero risultante non conforme alle condizioni stabilite dalla autorizzazione e/o concessione amministrativa sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione.
2. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò formalmente destinati ed approvati dal Comune ovvero non eseguite dal competente Ufficio o chi per esso o eseguite in assenza di autorizzazione del competente ufficio o in difformità a quanto stabilito nel presente regolamento.
3. E' considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
4. E' considerata abusiva la pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni e/o i dovuti pagamenti.
5. E' considerata abusiva la pubblicità anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

ARTICOLO 44 - Richiesta autorizzazione

1. La diffusione di messaggi pubblicitari è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, da richiedere all'Ufficio Tributi e verrà rilasciata solo su parere favorevole dell'Ufficio Polizia Municipale e dell'Ufficio Tecnico, con le modalità stabilite dal presente regolamento comunale, anche nel caso in cui la pubblicità medesima sia esente da imposta.
2. L'autorizzazione comunale è sostituita da una segnalazione di inizio attività da parte del diretto interessato da presentarsi unitamente all'attestazione dell'avvenuto pagamento ed ad una copia del materiale pubblicitario nei casi di: pubblicità temporanea visiva e/o sonora effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblicitari in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante; pubblicità temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie; esposizione di locandine, cartoncini e simili, effettuate a cura degli interessati.
3. Per tutte le altre forme di pubblicità, diverse da quelle di cui al comma precedente del presente articolo, l'autorizzazione verrà rilasciata dall'Ufficio Tributi dopo l'acquisizione del parere favorevole dell'Ufficio Polizia Municipale e dell'Ufficio Tecnico, previa indicazione, sulla domanda, dei dati identificativi del richiedente, del contenuto del messaggio pubblicitario, dell'esatto periodo di svolgimento e della copia del nullaosta dell'Ente proprietario della strada se il messaggio è visibile da strada diversa dalla comunale. L'autorizzazione si intende rilasciata qualora, decorsi 30 giorni dalla presentazione della citata domanda, non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego.
4. Per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
5. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.
6. Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune, anche sotto forma di ripetizione di canoni, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque è da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.
7. In tutte le ipotesi esposte nel presente articolo, l'Amministrazione Comunale conserva il proprio potere di controllo ed di autorizzazione, pertanto, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, il corpo unico di Polizia Municipale, segnala all'Ufficio Tributi di annullare, revocare o modificare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.
8. La richiesta di rilascio o di variazione dell'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari debitamente compilata equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

ARTICOLO 45 - Deposito cauzionale

1. L'autorizzazione di cui al punto precedente può essere subordinata alla preventiva esecuzione di apposito deposito cauzionale in contanti o di una fidejussione bancaria o assicurativa in

occasione di eventi relativi a circo, spettacolo viaggiante, o manifestazione sportiva. L'importo della cauzione è pari alla somma dovuta per il tributo.

2. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta da parte del competente ufficio dopo aver verificato il ripristino e la pulizia dei luoghi interessati dalla pubblicità.

ARTICOLO 46 - Accertamento

1. Il Competente ufficio controlla le denunce presentate e verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, e procede all'attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione ai sensi della vigente normativa alla quale si rimanda.

ARTICOLO 47 - Indennità e sanzioni

1. Per la pubblicità abusiva ai sensi dell'articoli precedenti, si applica un'indennità pari al canone dovuto maggiorato del 50 per cento .

2. In caso di pubblicità abusiva parziale, l'indennità maggiorata di cui al punto precedente si applica sulla parte abusiva; mentre sulla parte regolarmente autorizzata si applica il canone calcolato ai sensi degli articoli precedenti.

3. Ai fini dei commi precedenti si considerano permanenti la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e temporanee la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

4. Per l'omessa o per l'infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 150 per cento del canone e/o dell'indennità dovuta.

5. Nel caso in cui sia stata rilasciata la concessione e non sia stato eseguito il corrispondente versamento si applica la sanzione per l'omesso o parziale versamento pari al 100% del canone .

6. La pubblicità e le affissioni abusive, fatta salva facoltà di cui al comma 8 del presente articolo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di quindici giorni.

7. In caso di inadempienza del responsabile, vi provvede il Comune o chi per esso con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

8. In caso di pubblicità abusiva si applica altresì l'ARTICOLO1, comma 822, della legge 27 dicembre 2019 n.160.

9. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone, l'indennità e le sanzioni, possa continuare a restare esposta per il periodo di tempo che ancora residua.

10. Restano in ogni caso ferme le sanzioni ed i procedimenti previsti dalla decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285.

ARTICOLO 48 - Riscossione

1. Il pagamento del Canone, anche se comprensivo in via forfetaria di eventuali corrispettivi pattuiti o del rimborso spese, deve essere effettuato prima della data fissata per l'inizio della divulgazione del messaggio pubblicitario;
2. In deroga a quanto previsto al comma precedente, per le occupazioni pluriennali il pagamento del canone, di corrispettivi e/o delle spese dovrà essere effettuato:
 - a) per il primo anno, prima della data fissata per l'inizio dell'occupazione;
 - b) per gli anni successivi, entro il 30 aprile di ciascun anno solare;
3. Il canone di cui al precedente comma primo deve essere corrisposto in unica soluzione.
4. Per quanto sopra non previsto, il versamento del canone va effettuato con le modalità disciplinate dalla legge in materia di riscossione delle entrate comunali.

Capo II Determinazione del canone

ARTICOLO 49 - Determinazione del canone

1. Il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
2. il canone è determinato in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario.
3. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. Il canone per la pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, o qualsiasi altro messo non previsto dai successivi articoli, la tariffa del canone è dovuta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.
7. Per l'esposizioni pubblicitarie di cui al comma precedente che abbiano durata non superiore a 3 mesi si applica per ogni mese o frazione 1/10 della tariffa di riferimento annuale.
8. Quanto previsto nel presente articolo si applica a tutte le forme di pubblicità disciplinate negli articoli che seguono salvo che non sia ivi diversamente disposto.

ARTICOLO 50 - Sistema tariffario di riferimento

1. Ai fini della individuazione delle tariffe standard del canone, stabilite per legge, il Comune di Pievepelago, ai sensi dell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge 27 dicembre n.160, appartiene alla V° classe (comuni fino a 10.000 abitanti), in base alla popolazione residente al 1° gennaio 2021, con numero di abitanti pari a 2271, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica (fonte: <http://dati.istat.it/>).
2. E' pari a euro 30,00 a mq all'anno la tariffa standard annua, modificabile, in base alla quale si applica il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari che si protragga per l'intero anno solare.
3. E' pari a euro 0,60 a mq al giorno la tariffa standard giornaliera, modificabile, in base alla quale si applica il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare.
4. Gli articoli che seguono disciplinano le fattispecie e i criteri di applicazione e di graduazione del canone per tener conto della diversità di visibilità e di efficacia della pubblicità, anche in termini di ritorno commerciale o di immagine, posta in essere in ragione dei mezzi utilizzati, delle dimensioni e delle modalità di effettuazione.
5. E' approvato il sistema tariffario di riferimento che tiene conto della disciplina contenuta nel presente regolamento.
6. Il predetto sistema tariffario contiene i coefficienti, graduati in ragione della fattispecie di esposizione pubblicitaria, applicati alla tariffa standard per determinare le tariffe di riferimento, le maggiorazioni e le riduzioni riconosciute in base alla superficie del mezzo pubblicitario, al tempo ed alle varie forme di pubblicità.
7. Il sistema tariffario di riferimento stabilisce la tariffa di riferimento annuale e quella temporanea applicando un coefficiente di riduzione o di aumento a quelle standard in base alle fattispecie di esposizione pubblicitaria
8. Le tariffe standard costituiscono la base di partenza per calcolare le tariffe di riferimento per le singole fattispecie di pubblicità.
9. Le maggiorazioni del canone a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa di riferimento nell'ordine degli articoli seguenti.
10. Le riduzioni non sono cumulabili.
11. Il sistema tariffario di riferimento è strutturato in modo da garantire nel 2021, primo anno di applicazione del canone sulla pubblicità e del canone sulle pubbliche affissioni in modo da garantire nel 2021, un gettito e una pressione fiscale quanto più prossimi a quelli derivanti dall'applicazione nel 2020 dell'imposta comunale sulla pubblicità e dal diritto delle pubbliche affissioni.
12. I commi precedenti si applicano anche nella determinazione della tariffaria del canone sulle pubbliche affissioni.

ARTICOLO 51 - Approvazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe di riferimento sono graduate, in ragione della tipologia di esposizione pubblicitaria attraverso l'applicazione di predeterminati coefficienti di maggiorazione o riduzione alla tariffa standard di cui al comma 826 della legge 160/2019.

2. I coefficienti riferiti alla tipologia di esposizione pubblicitaria di cui al precedente punto 1., e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di esposizione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
3. In sede di approvazione delle tariffe annuali da parte dell'organo competente, le tariffe di riferimento di cui all'allegato 1 del presente regolamento possono essere ridotte o aumentate, anche disgiuntamente, fino ad un massimo del 100 per cento al fine di garantire gli equilibri economico-finanziari del bilancio comunale.
4. In caso di mancata adozione della deliberazione di approvazione delle tariffe, si intende prorogato di anno in anno il tariffario per ultimo approvato.
5. I commi precedenti si applicano anche nella determinazione della tariffaria del canone sulle pubbliche affissioni.

ARTICOLO 52 - Graduazione in base alla superficie del mezzo pubblicitario

1. La tariffa di riferimento è maggiorata del:
 - a) 50 per cento per la pubblicità con superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5;
 - b) 100 per cento Per la pubblicità di superficie superiore a metri quadrati 8,5;

ARTICOLO 53 - graduazione in base al tempo pubblicità temporanea

1. Per le pubblicità temporanea, il canone dovuto è pari ad 1/10 della tariffa annuale di riferimento

ARTICOLO 54 - Pubblicità luminosa

1. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa di riferimento è maggiorata del 100% per cento.

ARTICOLO 55 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità permanente effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica il canone indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa standard aumentata del 10% per cento.
2. Per la pubblicità temporanea effettuata mediante le fattispecie di cui al precedente comma 1, di durata non superiore a tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione, 1/10 della tariffa di riferimento annuale.
3. Per la pubblicità prevista dai commi precedenti effettuata per conto proprio dall'impresa si applicano le rispettive tariffe di riferimento ridotte del 50 per cento.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla tariffa di riferimento di euro 2,00.

5. Qualora la pubblicità di cui al comma precedente abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera ridotta del 50 per cento di quella ivi prevista.

ARTICOLO 56 - Pubblicità varia

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa del canone, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione è pari alla tariffa standard annuale moltiplicata per i seguenti coefficienti 0,3786 fino a 15 gg, 0,7572 fino a 30gg, 1,1362 fino a 45 gg. 1,5149 fino a 60 gg;

2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, si applica la tariffa standard giornaliera moltiplicata per il coefficiente 83,33.

3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica la tariffa standard giornaliera moltiplicata per il coefficiente 41,32.

4. Sono assimilati ai palloni frenati, con conseguente applicazione della modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simili, siano sospesi in aria ma ancorati al suolo. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili questi sono assoggettati al canone come stabilito per la pubblicità ordinaria.

5. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, si applica la tariffa standard giornaliera moltiplicata per il coefficiente 3,33;

6. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, si applica la tariffa standard giornaliera moltiplicata per il coefficiente 10;

7. Per "ciascun punto di pubblicità" s'intende ogni fonte di diffusione di pubblicità sonora.

ARTICOLO 57 - Pubblicità effettuata a mezzo di impianti su spazi ed aree comunali

1. Qualora la pubblicità sia effettuata con impianti e strutture pubblicitarie nella disponibilità del soggetto passivo e posizionate su spazi ed aree appartenenti al demanio comunale o al patrimonio indisponibile comunale o dati in godimento al comune, il canone ricomprende anche quello di occupazione di suolo ed aree pubbliche.

2. In tal caso la tariffa di riferimento è maggiorata del 100 per cento.

ARTICOLO 58 - Pubblicità sui veicoli

1. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuto il canone in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dal presente regolamento.
3. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti si applicano le riduzioni e le maggiorazioni previste in ragione della dimensione della superficie del mezzo pubblicitario.
4. Per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana, qualora lo scrivente Ente costituisca comune in cui ha inizio o fine la corsa, si applica la tariffa standard annuale ridotta del 50 per cento.
5. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, si applica la tariffa standard annuale moltiplicata per i seguenti coefficienti:
 - a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg, 2,50;
 - b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg, 1,65;
 - c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle precedenti categorie del 0,80.
6. Il canone non è dovuto per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.
7. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

PARTE 3 - CANONE E SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ARTICOLO 59 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. È istituito il servizio delle pubbliche affissioni.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica.
3. Ove previsto il servizio è garantito anche per le affissioni riguardanti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
4. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita nella misura non inferiore a 12 metri quadrati per ogni mille.
5. Per quanto di seguito non disposto, si applica, in quanto compatibile la disciplina del canone sulla pubblicità.

ARTICOLO 60 - Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un canone, comprensivo del canone sulla pubblicità, a favore del comune che provvede alla loro esecuzione.

2. La tariffa di riferimento del canone sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 ×100 è
- pari ad € 1,03 per i primi 10 giorni
 - pari ad € 0,31 per il periodo successivo di 5 giorni o frazione
3. Il Canone è assoggettato alle seguenti disposizioni applicative:
- a) Per ogni commissione inferiore ai 50 fogli il canone è maggiorato del 50 per cento;
 - b) Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il canone è maggiorato del 50 per cento;
 - c) Per quelli costituiti da più di dodici fogli la tariffa è maggiorata del 100 per cento;
4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio;
5. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni normative e regolamentari in materia di riscossione delle entrate comunali.

ARTICOLO 61 - Riduzioni del canone sulle pubbliche affissione

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta al 50 per cento:
- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi di esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro a condizione che non siano presenti sponsor pubblicitari.
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

ARTICOLO 62 - Esenzioni dal canone sulle pubbliche affissione

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, o tramite l'Unione fra comuni esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi e di beneficenza;
 - c) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - d) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - e) manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - f) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - g) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - h) manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ARTICOLO 63 - Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti

1. Gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.

ARTICOLO 64 - Modalità di effettuazione del servizio per le pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, accompagnata dal versamento dei relativi diritti.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.

6. Il comune, o chi per esso, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati.

7. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al competente ufficio non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

8. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale, così come le eccedenze di qualsiasi natura, se non ritirati dai committenti entro 20 giorni dalla consegna vengono distrutti senza ulteriore avviso.

ARTICOLO 65- Richiesta del servizio di pubbliche affissioni

1. Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare, in tempo utile, al competente ufficio apposita richiesta scritta con la indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere nonché il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di aver effettuato il pagamento del relativo diritto. E' consentita la richiesta in forma orale in luogo di quella scritta nei casi di presentazione della stessa direttamente allo sportello del competente ufficio. In tal caso la citata richiesta si intende comprovata e trasfusa nella documentazione rilasciata dal competente ufficio.

2. E' consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli Enti Pubblici a ciò costretti dal rispetto della particolare procedura burocratica che li riguarda.

3. Per le pubbliche affissioni la data di presentazione è quella del ricevimento della regolare commissione annotata nell'apposito registro cronologico.

4. Per la pubblicità la data di presentazione è quella dell'acquisizione della regolare dichiarazione agli atti dell'ufficio.

ARTICOLO 66- Servizio delle pubbliche affissioni

Il servizio delle pubbliche affissioni, nel Comune di Pievepelago, è istituito soltanto per quanto riguarda le affissioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica.

PARTE 4 - NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 67 - Norme transitorie e finali

1. Sono fatte salve le concessioni e le autorizzazioni amministrative in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2024” ai sensi dell’articolo 53, comma 16, della Legge 388/2000 (comma sostituito con delib. Del C.C. n. 3 del 20/02/2024